

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E-CER SOCIETA' COOPERATIVA

Articolo 1

Finalità del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento è volto a disciplinare gli aspetti ad esso delegati dallo Statuto della Comunità Energetica E-Cer quali, a titolo esemplificativo, la gestione degli accessi di nuovi soci, l'attività e l'organizzazione della Comunità Energetica, l'individuazione dei criteri di distribuzione degli incentivi conseguiti dalla Comunità Energetica.

Articolo 2

Ambito Territoriale della CER

2.1 La CER opera nell'intero territorio nazionale suddiviso in cabine primarie identificate al portale del Gestore dei Servizi Energetici.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento sono vincolanti per tutti i soci della Cooperativa; gli aspiranti soci dovranno prendere visione del presente regolamento e dichiarare di accettarlo integralmente.

Articolo 4

Definizione degli incentivi

- In caso di ammissione della CER al regime di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, la CER incasserà gli incentivi (Benefici Economici) riconosciuti alla configurazione in funzione dell'energia elettrica condivisa e, segnatamente, la tariffa premio da applicare all'energia condivisa riconosciuta dal GSE.
- Sono previste tariffe incentivanti all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla CER o dalla stessa gestiti o detenuti e gestiti da un socio o un produttore terzo;

Articolo 4

Criterio di distribuzione dell'incentivo

1. I primi Incentivi che incasserà la CER andranno ad estinguere le spese sostenute per la costituzione della stessa (nello specifico, spesa per la costituzione notarile, che verrà rimborsata ai soci che le hanno sostenute), nonché per la gestione della C.E.R. stessa (a mero titolo esemplificativo, per attività di gestione fiscale, contabile, amministrativa, tecnica e finanziaria, nonché per attività promozionale della C.E.R.). Verrà altresì accantonato un importo pari al 20% delle spese di gestione risultanti dal bilancio per le richieste di acconti dei fornitori delle attività sopra menzionate.

2. Gli Incentivi residui del primo anno e quelli che la CER incasserà nel futuro andranno così suddivisi:

- 5% del ricavo verrà diviso equamente tra il numero dei soci
- 15% ai consumatori in proporzione a quanto avranno consumato
- 80% ai produttori in proporzione a quanto avranno prodotto

Il calcolo dell'importo destinato ai **Produttori ammessi alla condivisione** sarà proporzionale all'energia immessa in rete, su base oraria, dagli impianti messi a disposizione dagli stessi, così come contabilizzato dal Gestore dei Servizi Energetici.

La quota di incentivo spettante ai **Consumatori ammessi alla condivisione** verrà calcolato in misura proporzionale all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, su base oraria da ciascun POD, così come contabilizzato dal Gestore dei Servizi Energetici.

Ogni socio si impegna a fornire tutta la documentazione di sua competenza necessaria per la determinazione dei propri consumi e/o della propria produzione, ai fini del calcolo della corretta imputazione dell'incentivo erogato dal GSE.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. n. 414 del 07/12/2023, ove non utilizzato dai soci consumatori diversi dalle imprese, è utilizzato per le seguenti finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione:

- **Fondo sociale:** viene utilizzato per supportare iniziative a finalità sociali a livello locale. Il fondo è gestito dal Consiglio d'amministrazione e viene impiegato per finanziare progetti volti a contrastare la povertà energetica o per generare altri benefici di carattere sociale. Il Consiglio d'amministrazione seleziona tre o più iniziative ritenute meritevoli e le sottopone a consultazione, mediante votazione tra gli Associati.

Articolo 5

Tempi e modalità di distribuzione dell'incentivo

1. I ristorni ai Produttori e Consumatori verranno effettuati decorsi trenta giorni dall'approvazione del bilancio della CER da parte dell'Assemblea.
2. Potranno essere distribuiti solo gli Incentivi incassati dalla CER a titolo definitivo, per i quali siano già stati effettuati quindi i relativi eventuali conguagli da parte del GSE, salvo apposite deroghe stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 6

Procedura di ammissione di nuovi soci e disciplina delle liste di attesa degli stessi

1. I requisiti sono indicati all'art. 5 dello Statuto di E-CER. La presentazione della domanda di adesione ad E-Cer non conferisce alcun diritto, pretesa o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata, è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione può chiedere integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione presentata dal richiedente, che dovrà dare riscontro entro 20 giorni dalla richiesta.
2. Al fine di massimizzare gli incentivi è essenziale ottimizzare il bilanciamento dell'autoconsumo e la condivisione dell'energia all'interno della CER. Per raggiungere tale obiettivo va gestito l'ingresso degli Associati nella condivisione dell'energia.
3. Gli obiettivi ai quali deve tendere il Consiglio di Amministrazione sono:
 - a) **Bilanciamento dell'autoconsumo:** Assicurare che l'energia prodotta all'interno della CER venga consumata prevalentemente dagli associati, massimizzando così l'autoconsumo collettivo.
 - b) **Condivisione dell'energia:** Favorire la distribuzione dell'energia prodotta in eccesso tra i membri, riducendo al minimo l'immissione nella rete e aumentando i benefici derivanti dagli incentivi statali.
 - c) **Ottimizzazione degli incentivi:** Migliorare la gestione della domanda e dell'offerta energetica all'interno della comunità per massimizzare gli incentivi economici previsti per le CER.

4. Il Consiglio Direttivo della CER ha la responsabilità di monitorare e gestire l'accesso degli associati alla condivisione dell'energia, attraverso la predisposizione di apposite liste di attesa nelle quali vengono riportati gli Associati non appena iscritti all'Associazione, suddivise in:

- a) **Lista dei Produttori e Prosumer:** Comprende gli associati che producono energia o che, oltre a consumare, sono in grado di produrre energia per la comunità (Prosumer).
- b) **Lista dei Consumatori:** Include gli associati che partecipano alla comunità esclusivamente come consumatori di energia.

5. Il Consiglio Direttivo deve attenersi ai seguenti criteri di ingresso nella condivisione:

- a) **Valutazione periodica:** Il Consiglio Direttivo, con cadenza non superiore a due mesi, effettuerà una valutazione per identificare il miglior bilanciamento tra produzione e consumo all'interno della CER.
- b) **Ordine di iscrizione:** L'ammissione degli associati alla condivisione dell'energia avverrà tenendo conto dell'ordine cronologico di iscrizione nelle rispettive liste di attesa, tenuto anche conto del necessario equilibrio tra produzione e consumo, la tipologia di impianti di produzione, e la capacità di autoconsumo.
- c) **Equità tra le liste:** L'iscrizione alla lista dei Consumatori è considerata equivalente a quella dei Produttori e Prosumer per quanto riguarda la priorità di ingresso nella condivisione, al fine di garantire un bilanciamento ottimale ed equo.

Articolo 7

Mandato al Referente

- a) Al fine della presentazione delle domande di incentivazione e dell'erogazione dei Benefici Economici da parte del GSE, il soggetto Delegato e Referente per E-CER e per i suoi soci è E-CER stessa ovvero, ove ammesso dalla normativa applicabile, l'eventuale ulteriore soggetto referente a cui E-CER abbia conferito apposito mandato.
- b) Ciascun socio, quindi, conferirà ad E-CER o al soggetto delegato apposito mandato, per il compimento di tutte le attività amministrative e burocratiche e di tutti gli atti giuridici prodromici alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso ai benefici economici, così come al compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici successivi all'eventuale accesso al predetto servizio, quali la gestione delle partite di pagamento e di incasso di tali benefici;
- c) Il Referente si occupa quindi della gestione tecnica ed amministrativa della CER;
- d) Nell'esecuzione del mandato il Delegato- Referente sarà dotato di tutti i più ampi poteri all'uopo necessari per l'espletamento del proprio incarico. Al fine di consentire al Referente l'esecuzione del Mandato, il mandante/socio si impegna a:

- consegnare al mandatario tutta la documentazione necessaria e a fornire tutte le informazioni utili ai fini dell'espletamento del suo incarico;
- consentire l'accesso, anche a tecnici del Gse, ai propri impianti ed alle unità di consumo ai fini del rilevamento della produzione ed autoconsumo di energia condivisa
- non porre in essere comportamenti che possano compromettere l'esecuzione del mandato ed anzi collaborare, al fine di consentire l'esecuzione dello stesso, con la Cooperativa e con il Referente;

Articolo 8

Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto ed alle norme di legge vigenti in materia.

Adozione

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 31/3/2025.